

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE DEL COMUNE DI MONZA**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 69 del 16.11.2009

BOZZA DEFINITIVA

**REGOLAMENTO PER LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO
DI ALIMENTI E BEVANDE DEL COMUNE DI MONZA**

SOMMARIO

Titolo I

FINALITA'

Art. 1 Oggetto

Titolo II

REQUISITI E MODALITA' D'ACCESSO ALL'ATTIVITA'

Art. 2 Presentazione della richiesta di autorizzazione

Art. 3 Allegati alla richiesta di autorizzazione

Art. 4 Istruttoria della domanda

Art. 5 Esame della richiesta e rilascio autorizzazione

Art. 6 Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 7 Strutture esterne

Art. 8 Caratteristiche degli esercizi pubblici

Art. 9 Subingresso

Art. 10 Ampliamento della superficie di attività di somministrazione

Art. 11 Autorizzazioni temporanee

Art. 12 Cessazione dell'attività

Art. 13 Disposizioni per i distributori automatici

Art. 14 Esercizio di accessorie

Art. 15 Revoca delle autorizzazioni

Art. 16 Attività non soggette ad autorizzazione

Titolo III

**CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE NUOVE
ATTIVITA' E DI QUELLE RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO E AL
TRASFERIMENTO DI SEDE**

Art. 17 Ubicazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Art. 18 Reperimento di adeguati spazi per parcheggio

Art. 19 Limiti di distanza da luoghi particolari

Art. 20 Impatto acustico

Art. 21 Validità dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni delle nuove attività e di quelle relative all'ampliamento e al trasferimento di sede

Titolo IV

REGOLE DI GESTIONE

Art. 22 Orari

Art. 23 Obblighi degli esercenti sugli orari

Art. 24 Orari degli esercizi a carattere misto

Art. 25 Commissione Comunale

Art. 26 Monitoraggio della rete

Art. 27 Limitazione all'esercizio dell'attività

Art. 28 Vendita per asporto

Art. 29 Chiusura temporanea degli esercizi

Art. 30 Pubblicità dei prezzi

Art. 31 Attività di somministrazione escluse dal presente regolamento

Art. 32 Sanzioni

Titolo I

FINALITÀ

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina le attività di somministrazione di alimenti e bevande in attuazione della legge regionale della Lombardia n. 30 del 24 dicembre 2003 (di seguito indicata come Legge Regionale) e degli indirizzi generali stabiliti dalla Giunta Regionale della Lombardia in data 23 gennaio 2008 con atto deliberativo n. VIII/6495 (di seguito indicato come D.G.R.), oltre che delle previsioni di cui all'art. 3 L. 4.8.2006 n. 248.

Titolo II

REQUISITI E MODALITÀ D'ACCESSO ALL'ATTIVITÀ

Art. 2

Presentazione della richiesta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata o spedita con raccomandata allo Sportello Unico del Comune, e deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) se trattasi di persona fisica, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale;
- c) ubicazione dell'esercizio;
- d) superficie indicativa di attività di somministrazione e di servizio.

Le richieste di autorizzazione relative ad attività di somministrazione, negli esercizi in cui la stessa viene esercitata congiuntamente ad altra attività commerciale o di servizi, devono indicare la superficie riservata a ciascuna attività.

La sottoscrizione delle dichiarazioni autocertificate dovrà essere effettuata nelle forme prescritte dal D.P.R. n. 445 del 2000, art. 38, ovvero alla presenza dell'impiegato addetto; in alternativa è ammessa l'allegazione di copia di un documento di identità.

Art. 3

Allegati alla richiesta di autorizzazione

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) planimetria dei locali, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione della superficie totale del locale e di quella destinata all'attività di somministrazione in metri quadrati, debitamente sottoscritta da tecnico abilitato; dalle planimetrie relative allo stato di fatto o al progetto devono essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno 17.12.1992 n. 564;
- b) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico edilizia e di agibilità dei locali;
- c) il certificato di prevenzione incendi in tutti i casi previsti dalla legge o la relativa istanza da inoltrare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco tramite lo Sportello Unico o l'Ufficio Commercio del Comune;
- d) la certificazione o autocertificazione della disponibilità di parcheggi;
- e) la documentazione di previsione di impatto acustico;
- f) la dichiarazione di attività produttiva e la notifica, ai fini della registrazione, di cui agli artt. 3 e 5 comma 2 della legge regionale Lombardia 2 aprile 2007 n. 8 dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che lo Sportello Unico o l'Ufficio Commercio del Comune provvederà ad inviare alla ASL competente;
- g) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale si intende esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

La documentazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), e), f) e g) può essere presentata dal richiedente al Comune anche dopo il rilascio dell'autorizzazione comunale, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività che resta subordinata al possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 9 comma 8 della Legge Regionale.

Art. 4

Istruttoria della domanda

Lo Sportello Unico del Comune, all'atto di presentazione della richiesta di autorizzazione rilascia al soggetto richiedente una ricevuta recante le seguenti indicazioni:

- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- ufficio e persona responsabile del procedimento;
- termine di conclusione del procedimento;
- data di presentazione della domanda o della comunicazione;

- ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti.

Il Comune affigge copia della comunicazione di avvio del procedimento al proprio Albo Pretorio.

Art. 5

Esame della richiesta e rilascio autorizzazione

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. La data di presentazione è attestata dal timbro postale di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda, ovvero, nel caso di presentazione a mano, dall'apposizione su di essa del timbro datario dell'Ufficio ricevente.

L'esame della domanda ed il rilascio dell'autorizzazione non sono subordinate:

- a) alla disponibilità da parte dell'interessato, già all'atto della presentazione della domanda, o nel corso dell'istruttoria, dei locali nei quali intende esercitare l'attività;
- b) all'indicazione dell'eventuale persona da preporre all'esercizio;
- c) alla presentazione preventiva del certificato sanitario di igienicità dei locali e di quello di prevenzione incendi.

Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza della richiesta devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di trenta giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'art. 9, comma 7, della Legge Regionale rimarrà sospeso.

L'accoglimento o il rigetto della domanda è comunicato all'interessato entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda attestata dal protocollo del Comune.

Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento di diniego, comunica tempestivamente all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

La comunicazione di cui al quinto comma interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al sesto comma.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Prima di iniziare l'attività e comunque entro trecentosessantacinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale l'interessato deve porsi in regola con le vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica ed igienico-sanitaria, nonché con

le disposizioni sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, prevenzione incendi e sicurezza.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione, il Comune accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'Interno 17 dicembre 1992, n. 564 (Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande), ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva. Il Comune, inoltre, accerta l'adeguata sorvegliabilità dei locali oggetto del permesso a costruire per ampliamento.

Art. 6

Denominazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'attività esercitata ed in conformità alla dichiarazione di inizio attività produttiva e alla notifica effettuata alla ASL competente ai fini della registrazione possono assumere le seguenti denominazioni:

- a) *ristorante, trattoria, osteria con cucina e simili*: esercizi in cui è prevalente l'attività di somministrazione di pasti preparati in apposita cucina con menù che include una sufficiente varietà di piatti e dotati di servizio al tavolo;
- b) *esercizi con cucina tipica lombarda*: ristorante, trattoria, osteria in cui è prevalente l'utilizzo di alimenti e bevande tipici della tradizione locale o regionale;
- c) *tavole calde, self-service, fast food e simili*: esercizi in cui è prevalente l'attività di somministrazione di pasti preparati in apposita cucina ma privi di servizio al tavolo;
- d) *pizzerie e simili*: esercizi della ristorazione, con servizio al tavolo, in cui è prevalente la preparazione e la somministrazione del prodotto "pizza";
- e) *bar gastronomici e simili*: esercizi in cui si somministrano alimenti e bevande, compresi i prodotti di gastronomia preconfezionati o precotti usati a freddo ed in cui la manipolazione dell' esercente riguarda l'assemblaggio, il riscaldamento, la farcitura e tutte quelle operazioni che non equivalgono né alla produzione né alla cottura;
- f) *bar-caffè e simili*: esercizi in cui è prevalente l'attività di somministrazione di bevande comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché dolci e spuntini;
- g) *bar pasticceria, bar gelateria, cremeria, creperia e simili*: barcaffè caratterizzati dall'attività di somministrazione di una vasta varietà di prodotti di pasticceria, gelateria e dolci in genere;
- h) *wine bar, birrerie, pub, enoteche, caffetterie, sala da the e simili*: esercizi prevalentemente specializzati nell'attività di somministrazione di specifiche tipologie di bevande

eventualmente accompagnate da somministrazione di spuntini, pasti e/o piccoli servizi di cucina;

i) *disco-bar, piano bar, american bar, locali serali e simili*: esercizi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è accompagnata a servizi di intrattenimento che ne caratterizzano l'attività;

j) *discoteche, sale da ballo, locali notturni*: esercizi nei quali l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima;

k) *stabilimenti balneari ed impianti sportivi con attività di somministrazione* : esercizi in cui la attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente all'attività di svago, ma quest'ultima è prevalente rispetto alla prima.

Le denominazioni di cui al precedente punto hanno validità ai soli fini di monitoraggio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed in relazione alla comunicazione di cui all'art. 3 della Legge Regionale.

Il titolare dell'attività deve comunicare al Comune, prima dell'inizio o della modifica dell'attività, la denominazione di riferimento di cui ai precedenti punti. Uno stesso esercizio, qualora svolga attività diverse, deve segnalare le diverse denominazioni assunte e in tali casi si intende prevalente l'attività che occupa la percentuale maggiore di superficie di attività di somministrazione .

I soggetti titolari di una autorizzazione rilasciata ai sensi della L. 287/1991 che, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della L. R. 30/2003, previo aggiornamento dell'autorizzazione sanitaria, intendono estendere l'attività in essere alle attività di cui alle lettere a) b) c) d) del presente articolo, devono frequentare un corso di aggiornamento professionale come istituito con delibera di Giunta Regionale ai sensi dell'art. 6, comma 5, della Legge Regionale.

ART. 7

Strutture esterne

La superficie lorda di pavimento è integrabile con strutture leggere, esterne al corpo principale, per giardini d'inverno e simili, ovvero per la collocazione di tavolini, dehors e simili.

In tali casi, la dimensione delle superfici coperte da queste strutture non potrà comunque superare il 30% della superficie lorda di pavimento della specifica attività insediata ed il progetto dovrà avere particolare trasparenza e qualità, per materiali, disegno architettonico e protezione acustica.

ART. 8

Caratteristiche degli esercizi pubblici

Al fine di monitorare le caratteristiche della rete distributiva territoriale per contribuire ad elevare il livello qualitativo dell'offerta e ad indirizzare opportunamente la clientela, il titolare dell'esercizio è tenuto a comunicare, al responsabile dell'Ufficio Commercio, sia nei casi degli esercizi esistenti sia nei casi di nuovo rilascio di autorizzazione, subentro, trasferimento di sede, ampliamento, sostituzione di arredi e/o attrezzature d'uso e delle organizzazioni tecnico-funzionali, le caratteristiche del proprio locale e il tipo di attività di somministrazione tenendo conto dei seguenti elementi:

a) Esercizi di attività di somministrazione di cui alle lettere a) b) d) dell'articolo 6 del presente regolamento:

1. superficie destinata all'attività di somministrazione e per altri usi;
2. numero delle sale destinate alla somministrazione con relativi tavoli e posti a sedere;
3. descrizione del tipo di arredi;
4. descrizione degli impianti di illuminazione, riscaldamento, condizionamento dell'aria;
5. disponibilità di carrelli per antipasti e vivande;
6. caratteristiche della cucina;
7. numero e caratteristiche dei servizi igienici per il personale e per la clientela;
8. numero del personale in servizio;
9. personale con conoscenza di lingue estere;
10. servizio cucina (chef, cuochi, personale);
11. caratteristiche del menù (nazionale, internazionale, specialità tipiche regionali);
12. carta dei vini (pregiati, di annata, italiani, esteri);
13. servizio guardaroba;

b) Esercizi di attività di somministrazione di cui alle lettere c) e) f) g) h) i) j) k) dell'articolo 6 del presente regolamento:

1. superficie destinata all'attività di somministrazione e per altri usi;
2. numero dei tavoli e posti a sedere;
3. descrizione degli arredi;
4. descrizione degli impianti di illuminazione, riscaldamento, condizionamento dell'aria;
5. servizio telefonico;
6. numero e caratteristiche dei servizi igienici per il personale e per la clientela;
7. descrizione dei locale/i per la preparazione degli alimenti;
8. numero del personale in servizio;

9. personale con conoscenza lingue estere;
10. assortimento per qualità delle bevande (vini, liquori ecc.)
11. specialità pasticceria;
12. servizio guardaroba (solo per esercizi di cui alle lettere j) e k)).

Art. 9

Subingresso

Il subingresso in proprietà o in gestione dell'attività è soggetto a comunicazione e determina la reintestazione dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante sia in possesso dei requisiti dei cui all'art. 5 e 6 della Legge Regionale.

In caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che subentra, può richiedere la reintestazione dell'autorizzazione continuando l'attività nei trecentosessantacinque giorni successivi alla data della morte. Tale termine può essere prorogato per altri sei mesi per ragioni non imputabili all'interessato. Entro lo stesso termine l'interessato deve essere in possesso del requisito di cui all'art. 6, comma 1, della Legge Regionale.

Art. 10

Ampliamento della superficie di attività di somministrazione

L'ampliamento degli esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico è soggetto a comunicazione e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nella comunicazione il soggetto interessato dichiara di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d'uso.

A seguito di ampliamento verranno adeguati canoni e tasse comunali.

Art. 11

Autorizzazioni temporanee

In occasione di riunioni straordinarie di persone, per manifestazioni, sagre o fiere, può essere rilasciata l'autorizzazione per lo svolgimento temporaneo dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale, nonché all'accertamento delle condizioni di sicurezza e del rispetto delle norme igienico - sanitarie.

Le autorizzazioni temporanee non possono avere durata superiore a quella della manifestazione e hanno validità solo in relazione ai locali o ai luoghi in cui si svolge la manifestazione.

Le predette autorizzazioni sono soggette alle limitazioni di cui al successivo art. 27.

Art. 12

Cessazione dell'attività

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che cessa di esercitare l'attività deve trasmettere al Comune, entro trenta giorni dalla cessazione, comunicazione scritta allegando l'autorizzazione stessa.

Art. 13

Disposizioni per i distributori automatici

L'installazione di distributori automatici per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle disposizioni concernenti l'autorizzazione del presente regolamento.

E' vietata l'attività di somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Art. 14

Esercizio di attività accessorie

L'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi previsti dalle normative vigenti.

Il gestore dovrà rispettare la normativa in materia di inquinamento acustico ed alla normativa del "Testo Unico di P.S. per i Giochi leciti".

Art. 15

Revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni di attività di somministrazione di alimenti e bevande sono revocate:

- a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro due anni dalla data del suo rilascio o sospenda l'attività per un periodo superiore ai dodici mesi;
- b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della Legge Regionale;
- c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzioni incendi e di sicurezza. In tali casi la revoca è preceduta da un provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e

non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti;

L'autorizzazione all'attività di somministrazione sui mezzi di trasporto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'ASL per la verifica di conformità igienico-sanitaria del veicolo”.

d) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del proprietario dell'attività, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;

e) quando il titolare dell'autorizzazione non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione;

f) quando, in caso di subingresso, non si avvii l'attività secondo le modalità previste nell'articolo 8 del presente regolamento.

Costituiscono giustificato motivo di proroga, ai sensi delle lettere a), c) e d), i seguenti casi:

a) il ritardo da parte del Comune nel rilascio delle richieste abilitazioni edilizie necessarie per l'avvio delle opere di sistemazione dei locali;

b) l'incolpevole ritardo nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali iniziate in base ad idoneo titolo abilitativo.

La proroga non è concessa in caso di mancata richiesta delle autorizzazioni e abilitazioni igienico-sanitarie ovvero delle necessarie abilitazioni edilizie ovvero in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Art. 16

Attività non soggette ad autorizzazione

L'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività di cui all'art. 19 della l. 241/1990 per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da effettuare:

a) negli esercizi nei quali l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari. L'attività di intrattenimento si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi e l'attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;

- b) negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali, nelle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico e nei mezzi di trasporto pubblici;
 - c) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni, enti e scuole nei quali l'attività di somministrazione viene effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
 - d) nel domicilio del consumatore;
 - e) nelle attività svolte direttamente, nei limiti dei loro compiti istituzionali da ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine;
 - f) nelle attività da effettuarsi all'interno di musei, teatri, sale da concerto e simili.
- La denuncia deve contenere le indicazioni previste nell'articolo 2 del presente regolamento.

Titolo III

CRITERI COMUNALI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE NUOVE ATTIVITÀ E DI QUELLE RELATIVE ALL'AMPLIAMENTO E AL TRASFERIMENTO DI SEDE

Art. 17

Ubicazione delle attività di attività di somministrazione di alimenti e bevande

Non sono previsti limiti di distanza tra un esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande e un altro.

Resta salva l'applicazione delle previsioni di cui al presente titolo.

Art. 18

Reperimento di adeguati spazi per parcheggio.

Per attivare, ampliare o trasferire di sede un esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario reperire spazi da destinare a parcheggio pertinenziale dell'esercizio, per gli addetti e per la clientela, in misura non inferiore al 50% della superficie e ad una distanza non superiore a mt. 200 dall'esercizio stesso di somministrazione oggetto dell'autorizzazione.

I parcheggi devono essere reperiti anche in caso di ampliamento effettuato mediante l'occupazione di spazi all'esterno del locale, sia privati, nella disponibilità dell'esercente, sia pubblici, ottenuti in concessione. In questo caso, se gli spazi esterni sono all'aperto i parcheggi devono essere reperiti soltanto per la quota eccedente il 30% della superficie di attività di somministrazione già autorizzata.

Sono fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti.

Art. 19

Limiti di distanza da luoghi particolari

Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande è fissata una distanza da:

- 1) luoghi di cura e/o ospedali, case di riposo di m. 75 in linea d'aria, dal perimetro funzionale;
- 2) incroci viari pericolosi e/o rotatorie di m. 50 lineari;
- 3) edifici di culto di m. 75 in linea d'aria dall'ingresso.

Sono fatti salvi gli esercizi già esistenti e gli eventuali subentri che dovessero verificarsi in relazione a detti esercizi preesistenti.

Art. 20

Impatto acustico

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esercitate in conformità a quanto previsto dalla legge regionale della Lombardia n. 13 del 10.8.2001; in particolare, è obbligatoria la presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico relativamente ai casi previsti dagli artt. 4 e 5 della deliberazione di Giunta Regionale Lombardia n. VII/8313 dell'8.3.2002.

Le attività di somministrazione di alimenti e bevande già in esercizio, che effettuino attività di intrattenimento e svago con accertati fenomeni di inquinamento acustico, devono adeguare i locali in applicazione della legge n. 447 del 26.10.1995 e del D.P.C.M. del 14.11.1997, nonché delle eventuali prescrizioni imposte dal competente organo tecnico consultivo ARPA. Qualora si volesse svolgere anche attività di intrattenimento negli esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicati in centro storico, possono essere individuate apposite limitazioni nella ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di attività di somministrazione .

Per le attività con prevalente apertura serale abbinate ad attività di intrattenimento e svago o dotate di spazi di attività di somministrazione all'aperto, allo scopo di evitare problemi di disturbo alla quiete pubblica, sono previste specifiche disposizioni nell'ordinanza del Sindaco relativa agli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici di attività di somministrazione . L'orario di svolgimento degli intrattenimenti effettuati nei pubblici esercizi potrà essere differenziato nella predetta ordinanza sindacale, in relazione alle differenti zone del territorio comunale.

Art. 21

Validità dei criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni delle nuove attività e di quelle relative all'ampliamento e al trasferimento di sede

I criteri comunali di cui al presente titolo hanno validità quadriennale a decorrere dalla data della loro approvazione.

Gli stessi possono essere modificati, in relazione all'interesse dei consumatori e all'efficienza delle attività di somministrazione, anche prima della scadenza del quadriennio di vigenza.

Titolo IV

REGOLE DI GESTIONE

Art. 22

Orari

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, compresi quelli in cui vengono svolte congiuntamente attività di vendita di beni o servizi, sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti entro i limiti stabiliti dal Sindaco, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'articolo 25 del presente regolamento così come previsto dall'art. 20 della Legge Regionale.

E' stabilito il limite massimo di apertura:

- a) dalle ore 05,00 alle ore 01,00 del giorno successivo, per gli esercizi nei quali l'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente; l'orario di chiusura di tali esercizi può essere posticipato dal Comune, su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso sia in grado di garantire di mantenere la disciplina ed ordine pubblico in modo tale da non arrecare disturbo al vicinato e di mantenere la quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area immediatamente adiacente all'esercizio;
- b) per particolari esigenze di servizio al cittadino, in relazione alle attività di cui alle lettere a), b, c), d), e), f), g) ed h) del precedente articolo 6, possono essere autorizzate specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino, comunque garantendo una fascia oraria di chiusura notturna di non meno di quattro ore;
- c) dalle ore 07,00 alle ore 02,00 del giorno successivo per gli esercizi che, congiuntamente all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, effettuano attività di intrattenimento danzante e/o musicale e di svago. L'orario di chiusura di tali esercizi può essere posticipato dal Comune, su richiesta dell'esercente, a condizione che lo stesso sia in grado di garantire di mantenere disciplina ed ordine pubblico tali da non arrecare disturbo al vicinato e di mantenere la quiete pubblica attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell'area adiacente all'esercizio.

Alla chiusura deve cessare ogni attività di somministrazione e i locali devono essere sgomberati.

La chiusura degli esercizi di cui alla lettera j) dell'articolo 6 del presente regolamento autorizzati ai sensi dell'articolo 68 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza), può essere posticipata comunque entro i limiti stabiliti dal Sindaco.

Possono essere autorizzate particolari deroghe agli orari in occasione delle ricorrenze natalizie, di fine anno, di carnevale, delle feste patronali e in caso di speciali manifestazioni locali, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'articolo 25 del presente regolamento.

Non sono soggetti alle disposizioni sugli orari di cui al presente regolamento le attività di somministrazione poste all'interno delle stazioni ferroviarie, delle linee di trasporto locale metropolitane, delle autostazioni, nonché le attività ricettive per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati.

Art. 23

Obblighi degli esercenti sugli orari

I titolari degli esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno l'obbligo di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato sulla base dell'attività esercitata che può essere differenziato per giorni della settimana e per periodi dell'anno nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 22 e di renderlo noto al pubblico con l'apposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale anche ad esercizio chiuso.

L'orario scelto dall'esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.

La scelta dell'orario deve essere comunicata al Comune, sia in caso di nuova apertura dell'esercizio che di subingresso o di trasferimento in altra sede. Tale comunicazione deve essere effettuata prima dell'inizio dell'attività.

L'esercente è tenuto ad osservare l'orario prescelto e a comunicare al Comune, con almeno due giorni di anticipo, l'eventuale modifica non occasionale dell'orario di apertura e chiusura.

L'esercente è tenuto a garantire il rispetto del decoro e della quiete pubblica nell'area pubblica antistante il locale e oggetto di concessione.

Art. 24

Orari degli esercizi a carattere misto

Gli esercizi a carattere misto, che congiuntamente alla attività di somministrazione di alimenti e bevande svolgono altre attività commerciali o di servizi, osservano l'orario di apertura e di chiusura previsto per l'attività prevalente. Il carattere di prevalenza è determinato con riguardo alla superficie destinata a ciascuna attività.

Gli esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande collocati all'interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono tenuti ad osservare gli orari previsti per l'attività prevalente. Detti esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono non osservare l'obbligo di chiusura tra il turno antimeridiano ed il turno pomeridiano previsto per l'attività prevalente.

Il Comune può concedere l'estensione dell'orario, oltre quello stabilito per l'attività prevalente ed entro i limiti previsti, previa specifica richiesta del singolo esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Art. 25

Commissione Comunale

La composizione ed il funzionamento della Commissione Comunale consultiva sono disciplinate con deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 26

Monitoraggio della rete

Entro dieci giorni dal rilascio del provvedimento conclusivo da parte del responsabile dell'Ufficio Commercio è data comunicazione degli estremi, anche in via telematica, alla Giunta Regionale, al Prefetto, al Questore, all'Azienda Sanitaria Locale e alla CCIAA.

Art. 27

Limitazione all'esercizio dell'attività

L'attività di somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre e fiere e simili, luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto.

Il Sindaco, con propria ordinanza, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 25 del presente regolamento, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Art. 28

Vendita per asporto

Gli esercizi di attività di somministrazione aperti al pubblico autorizzati ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla attività di somministrazione .

Art. 29

Chiusura temporanea degli esercizi

Il titolare dell'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande aperto al pubblico è tenuto a comunicare al Sindaco la chiusura temporanea dell'esercizio solo se superiore a trenta giorni consecutivi.

L'esercente ha inoltre l'obbligo di rendere noto al pubblico, con apposito avviso visibile sulla pubblica via, qualsiasi periodo di chiusura che intenda adottare.

Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, può predisporre, sentito il parere della Commissione Comunale di cui all'articolo 25 del presente regolamento, programmi di apertura per turno degli esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti ed a renderli noti al pubblico mediante l'esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno dell'esercizio.

Gli esercizi di attività di somministrazione di alimenti e bevande possono, a discrezione del titolare, osservare una o più giornate di riposo settimanale.

Art. 30

Pubblicità dei prezzi

Il titolare dell'esercizio di attività di somministrazione deve indicare in modo chiaro e ben visibile, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, il prezzo dei prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo.

I prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Per i prodotti destinati all'attività di somministrazione, l'obbligo di esposizione dei prezzi è assolto:

- a) per quanto concerne le bevande, mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella;
- b) per quanto concerne gli alimenti, con le stesse modalità di cui alla lettera a), cui si aggiunge l'obbligo di esposizione del menù anche all'esterno dell'esercizio, o comunque leggibile all'esterno.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale componente del servizio.

Le modalità di pubblicità dei prezzi prescelte dall'esercente debbono essere tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico, anche per quanto concerne somme aggiunte attribuibili al servizio.

Art. 31

Attività di somministrazione escluse dal presente regolamento

Il presente regolamento non si applica all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

- a) ai sensi della disciplina di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), limitatamente alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati; nell'ambito di tali attività l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuato sulla base del possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale;
- b) ai sensi della disciplina di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo) e della vigente normativa regionale in materia di agriturismo;
- c) da parte dei circoli privati nell'ambito della disciplina di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte dei circoli privati).

Art. 32

Sanzioni

A chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o altro titolo autorizzatorio, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta, ovvero senza i requisiti di cui agli articoli 5 e 6 della Legge Regionale, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 1, del R.D. n. 773/1931.

Per ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 17bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931.

Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17ter e 17quater, del R.D. n. 773/1931.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale).

Il Comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, applica le sanzioni amministrative ed introita i proventi.